

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROV. LIVORNO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Approvato con Delibera di C.C. n. 32 del 30/04/2015
Modificato con Delibera di C.C. n. 52 del 19/08/2015
Modificato con Delibera di C.C. n. 38 del 06/06/2018

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	7
TITOLO III ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE	14
TITOLO IV NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI	16
TITOLO V ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE.....	18
TITOLO VI CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI	21
ALLEGATO 1 - MODULISTICA.....	23
ALLEGATO 2 - CATEGORIE A BASSA RUMOROSITÀ DI CUI ALL'ART. 22	38

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 punto e, della L. n. 447/95 e ss.mm. "Legge quadro sull'inquinamento acustico", disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della stessa L. n. 447/95 e della L.R. n. 89/98 e ss.mm. "Norme in materia di inquinamento acustico". Il Regolamento disciplina altresì le modalità di presentazione delle domande di deroga ai sensi dell'articolo 6, comma 1 punto h, della L. n. 447/95 e dell'articolo 2, comma 1 lettera c, della L.R. n. 89/98.

2. Il presente Regolamento non si applica al rumore generato da attività domestiche proprie o del vicinato e alle fonti di rumore occasionali quali schiamazzi, uso privato di strumenti musicali o di impianti di diffusione sonora, strepiti di animali, disciplinate dal primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale¹, nonché agli altri rumori di origine antropica diversi da quelli indicati al successivo Titolo V e agli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile². Sono altresì escluse dal campo di applicabilità del regolamento le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dall'art. 190 all'art. 198 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)".

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni specificate dall'articolo 2 della L. n. 447/95 e dai relativi decreti attuativi, alle quali si aggiungono le seguenti definizioni:

a) "**Attività temporanea**" – Cantiere, manifestazione e, in genere, qualsiasi attività di produzione o scambio di beni o servizi a carattere temporaneo con ubicazione fissa o variabile, avente unica rappresentanza legale, che esaurisce i propri effetti, nei luoghi in cui si svolge, in periodi di tempo limitati. Nel caso di manifestazioni in genere, escluse le attività di cui ai successivi articoli 11 e articolo 14 comma 2, si intendono temporanee le attività che, in un determinato luogo, hanno durata non superiore a 10 gg nell'anno solare, anche non consecutivi.

b) "**Attività permanente**" – Qualsiasi attività di produzione o scambio di beni o servizi o comunque legata ad esigenze professionali che non abbia le caratteristiche di temporaneità sopra specificate.

e) "**Manifestazione**" – Attività temporanea di spettacolo soggetta alle disposizioni del presente regolamento come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i concerti, gli spettacoli in genere, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive rumorose (come competizioni motoristiche, automobilistiche o manifestazioni con elevata affluenza di persone) e tutti gli spettacoli o le manifestazioni con allestimenti temporanei per le quali sia previsto l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) o per le quali è possibile comunque prevedere la produzione di elevati livelli di rumore o una notevole affluenza di persone. Sono altresì da considerarsi manifestazioni le attività di intrattenimento a carattere temporaneo come piano-bar, serate di musica dal vivo, diffusione musicale, esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale presso circoli privati, servizi di somministrazione alimenti e bevande, attività artigianali di produzione e vendita alimenti.

d) "**Attività ricorrente**" – Manifestazione che si svolge, con periodicità annuale, nella stessa sede, nello stesso periodo, con gli stessi allestimenti, con le stesse caratteristiche e alle stesse condizioni degli anni precedenti.

¹ **659.** Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

² **844.** Immissioni.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

e) **"Cantieri"** – Complesso di strutture, macchinari e attrezzature finalizzati ad attività di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, smantellamento di strutture edili fisse, permanenti o temporanee, di strutture stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, compresi gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi e qualunque altra attività temporanea di cantiere assimilabile alle precedenti per la quale sia necessario presentare al Comune comunicazione, denuncia di inizio attività o autorizzazione specifica ai sensi della normativa in vigore o degli specifici regolamenti comunali.

f) **"Deroga semplificata"** – Provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rispettano i requisiti specificati nell'articolo 10 (cantieri) e nell'articolo 15 (manifestazioni) del presente Regolamento. Per tale deroga è sufficiente la semplice comunicazione come previsto dagli stessi articoli.

g) **"Deroga non semplificata"** – Provvedimento di deroga ai limiti normativi per attività temporanee che rientrano nelle condizioni specificate nell'articolo 11 (cantieri) e nell'articolo 16 (manifestazioni) del presente Regolamento. Per tale deroga è necessaria la domanda di autorizzazione come previsto dagli stessi articoli.

h) **"Sito"** – È l'"area interessata" di cui all' art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale. **All'interno dei centri abitati** (come definiti dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm), coincide con l'area circolare di 150 m di raggio misurato in linea d'aria a partire dal punto centrale dell'area occupata dalla specifica manifestazione temporanea; se la sede di svolgimento della manifestazione copre un'area superiore a 7 ettari, il sito corrisponde all'area stessa occupata dalla manifestazione. **Al di fuori dei centri abitati** il sito corrisponde sempre all'area occupata dalla manifestazione.

i) **"Pubblico esercizio"**: Attività di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande effettuata in un locale al chiuso o in una superficie aperta al pubblico. Rientrano in tale definizione le seguenti tipologie di attività: ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie e similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari, locali da ballo e/o da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari e similari e circoli privati.

l) **"Attività produttiva"**: Qualunque impianto, insediamento o attività di tipo privato di produzione o scambio di beni o servizi.

m) **"Impianto sportivo"**: Spazio o edificio pubblico o privato opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento di un'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti comprendente le seguenti parti funzionali: spazi per l'attività sportiva (campi, piste, vasche..., relativi percorsi); servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi...); impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione...); spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi...).

n) **"Tecnico competente"**: La figura professionale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 e 7 della L.447/95, è idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere le valutazioni preventive di impatto acustico e di clima acustico. Il tecnico competente deve essere inserito negli elenchi depositati presso le Amministrazioni regionali e provinciali.

o) **"PCCA"**: Piano Comunale di Classificazione Acustica, di cui all'articolo 4 della L.R. n. 89/98, approvato in forma definitiva dal Comune di Campo Elba, con le eventuali successive Varianti approvate, redatto secondo i criteri regionali stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a, della L.R. n. 89/98 e che prevede la suddivisione del territorio comunale nelle classi acustiche definite dal DPCM 14/11/1997.

p) **"Regolamento regionale"**: Regolamento emesso dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R. n. 89/98 contenente i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi per: la redazione del PCCA; la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 8 della stessa legge; le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali, anche in deroga ai limiti acustici nazionali, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio; il coordinamento del PCCA con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale; le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione e all'esercizio di attività produttive, impianti sportivi e ricreativi e postazioni di servizi commerciali polifunzionali. Ad oggi, il regolamento regionale in vigore è il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014 n. 2/R (pubblicato sul BURT n.2 del 10/01/2014).

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee (nello specifico 5 classi) alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurno (06.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
I V	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
V I	aree esclusivamente industriali (non presente nel comune di Campo Elba)	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento: diurno (06.00-22.00)	Tempi di riferimento: notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
I V	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
V I	aree esclusivamente industriali (non presente nel comune di Campo Elba)	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali **non** si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI, per altro non presenti nel territorio comunale;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
 1. infrastrutture stradali, aeroportuali e marittime;
 2. attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 3. servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

ARTICOLO 4 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art. 13 della L. R. n. 89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Le tecniche di risanamento potranno essere mutate dalle linee guida emanate dalla Regione Toscana o da pubblicazioni specialistiche in materia secondo la metodologia prescritta dal DPGR del 8.1.2014 n° 2/R di cui al Capo V, art. 17.

ARTICOLO 5 DISPOSIZIONI CIRCA L'AEREA AEROPORTUALE

La presenza di un aeroporto (La Pila) implica la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale.

L'area aeroportuale è quindi suddivisa in tre zone (A,B,C,) a secondo della localizzazione delle zone di rispetto:

Zona A: Livello di valutazione aeroportuale non superiore a 65 dB (A)

Zona B: Livello di valutazione aeroportuale non superiore a 75 dB (A)

Zona C: Livello di valutazione aeroportuale può superare i 75 dB (A)

Al di fuori delle zone l'indice L_{va} non può superare il valore di 60 dB (A).

Fatte salve le attività e gli insediamenti esistenti al momento della data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono inserite le presenti limitazioni:

Zona A: non sono previste limitazioni

Zona B: attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali ed assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario ed assimilate, previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico.

Zona C: esclusivamente le attività funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali

TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ARTICOLO 6 **ATTIVITÀ TEMPORANEE NON IN DEROGA**

1. Le attività temporanee per le quali si preveda il rispetto dei limiti di emissione, immissione ed il criterio differenziale previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA corrispondenti, sono soggette a **comunicazione di rispetto dei limiti** sottoscritta dal responsabile dell'attività e resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR445/00, come indicato nel **Modello 01** (per i cantieri) e **Modello 05** (per le manifestazioni), al fine di consentire le funzioni di vigilanza del Comune. La comunicazione dovrà pervenire prima dell'inizio dell'attività nei tempi specificati nei successivi commi 3 e 4.

2. Per le attività temporanee di cui al presente articolo di durata, anche non consecutiva, superiore a 5 gg nel caso di cantieri e a 3 gg nel caso di manifestazioni la comunicazione di cui al comma precedente deve riportare il nominativo del tecnico competente che ha certificato il rispetto dei limiti di acustica ambientale, così come indicato negli stessi **modelli 01 e 05**.

3. Qualora, ai fini di altre disposizioni o norme comunali o di ordine pubblico, sia prevista la richiesta di permesso o di autorizzazione, la SCIA, la DIA o l'apposita comunicazione per poter svolgere l'attività temporanea, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata alla richiesta o alla comunicazione specifica nei tempi previsti dalle norme corrispondenti. In questi casi, l'ufficio comunale competente trasmette la comunicazione all'Ufficio Ambiente.

4. Nel caso l'attività temporanea non richieda alcun altro adempimento in merito a disposizioni normative per svolgere la propria attività, la comunicazione di cui sopra dovrà essere inviata direttamente all'Ufficio Ambiente almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività.

ARTICOLO 7 **CRITERI GENERALI PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE IN DEROGA**

1. Per le attività temporanee per le quali è possibile prevedere il superamento dei limiti assoluti o differenziali stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA corrispondenti, il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. A tale scopo nella domanda per la richiesta di autorizzazione all'emissione sonora in deroga ai limiti previsti dal PCCA il concessionario dovrà specificare e descrivere la sussistenza di particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità per cui richiede la concessione della deroga, secondo quanto indicato nell'apposita modulistica.

2. I limiti della deroga, fissati con le modalità indicate nei successivi articoli, come stabilito dal Regolamento regionale, devono sempre essere considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Nel caso di limiti esterni, sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati ad **1 m** dalla facciata e da altre superfici riflettenti. L'altezza del microfono deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del recettore e comunque deve essere non inferiore a 1,5 m dal suolo. Nel caso di attività rumorose che si svolgono al chiuso, i limiti relativi ai recettori strutturalmente collegati ai locali dove si svolgono le attività rumorose sono da riferirsi all'interno del recettore a finestre chiuse individuando le condizioni più gravose dal punto di vista acustico. Per quanto riguarda i requisiti tecnici e il posizionamento della strumentazione di misura, si deve fare riferimento a quanto riportato nel DM 16.3.98 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

3. Il tempo di misura, sia per le misure in esterno che per quelle in interno, deve essere di almeno 15 minuti per le manifestazioni ed i cantieri in genere, e di almeno 30 minuti per i cantieri stradali, individuando il periodo di massima emissione rumorosa possibile dell'attività. I risultati delle misure devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal DM 16.3.98.

4. Quando non diversamente specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14/11/97.

5. Oltre alle limitazioni di cui agli articoli successivi, indipendentemente dal tipo di attività temporanea e dal tipo di deroga richiesta, con l'esclusione delle attività di cui all'articolo 9 e quelle svolte nelle aree di cui all'articolo 11, deve essere evitata, nello stesso giorno o nello stesso periodo notturno (22:00 ÷ 6:00), l'intersezione dei siti relativi a più attività in deroga; la definizione di sito è quella di cui all'articolo 2, punto h, del presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale, con separato atto, ha elaborato un regolamento per la gestione di queste aree e le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in queste aree, specifico per ciascuna area, in accordo con quanto stabilito dalle linee guida di cui alla LR 89/98, art. 2, lett. c.

ARTICOLO 8 ELENCO DELLE DEROGHE

1. Ai sensi dell'art. 16, commi 8 e 9, del Regolamento Regionale, il Comune istituisce l'apposito registro con l'elenco delle autorizzazioni rilasciate in deroga rilasciate sul territorio comunale e pubblica l'elenco aggiornato sul sito web del Comune; l'elenco, oltre ai dati generali sull'attività e la sua durata, riporta i dettagli sulla sua localizzazione, della sua estensione e i riferimenti della domanda e della documentazione presentata anche per le finalità di cui al successivo articolo 15.

C A P O 1 C A N T I E R I E D A S S I M I L A B I L I

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le deroghe si distinguono in semplificate, definite al successivo articolo 10, e non semplificate, definite al successivo articolo 11.

2. Le macchine, i dispositivi e gli impianti sia fissi che mobili in uso nei cantieri dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, incluso il D.Lgs. n.262/02 "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", e dovranno essere collocate in postazioni tali da limitare il più possibile la rumorosità verso i recettori.

3. Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti atti a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ARTICOLO 10 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI – DEROGHE SEMPLIFICATE –

1. Rientrano in questa casistica i cantieri previsti in aree in classe acustica III, IV, V, VI (come definite dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/97), i cui confini delle aree d'attività distano più di 100 m dal resede di scuole, ospedali, case di cura e che, inoltre, rispettano tutte le seguenti condizioni:

- **limite di orario delle attività di cantiere:** dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con una sospensione di almeno due ore nel periodo 12:00 ÷ 15:00;
- **limiti di emissione ammessi:** 70 dB(A) in facciata esterna ai recettori; 65 dB(A) misurati a finestre chiuse all'interno dei recettori strutturalmente collegati con gli edifici in cui si eseguono le attività di cantiere;
- **durata dell'attività:** massimo 20 giorni lavorativi;
- **giorni di svolgimento dell'attività:** tutti i giorni feriali escluso il sabato, salvo casi specifici da valutare in relazione alla tipologia di intervento ed ai livelli di rumore previsti.

2. Il legale rappresentante dell'attività richiedente la deroga che soddisfa i requisiti di cui al comma precedente, deve presentare all'Ufficio Ambiente comunicazione conforme all'allegato **Modello 01** almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività rumorose del cantiere. La comunicazione deve essere presentata indipendentemente dalla tipologia di procedimento previsto da altre norme o regolamenti comunali per la richiesta o la comunicazione di inizio cantiere.

3. La comunicazione produce effetti trascorsi 15 giorni dalla presentazione qualora non vi siano, nel frattempo, comunicazioni o disposizioni in merito da parte del Comune.

4. Per durate superiori a 5 giorni lavorativi, anche non consecutivi, alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione dettagliata redatta da un Tecnico competente in acustica con i contenuti dettagliati nell'allegato **Modello 01**, come previsto dal Regolamento regionale.

ARTICOLO 11 CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI – DEROGHE NON SEMPLIFICATE –

1. Rientrano in questa casistica i cantieri che non possono rispettare anche uno solo dei criteri previsti per la deroga semplificata di cui al primo comma dell'articolo 10.

2. Il legale rappresentante dell'attività di cantiere rientrante in questa casistica dovrà presentare apposita **domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga** non semplificata conforme all'allegato **Modello 02** almeno 30 giorni prima dell'attivazione del cantiere. La domanda deve essere presentata indipendentemente dalla tipologia di procedimento previsto da altre norme o regolamenti comunali per la richiesta o comunicazione di inizio cantiere,

3. La domanda deve contenere i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e una relazione dettagliata, redatta da un Tecnico competente in acustica, come stabilito dal Regolamento regionale, che deve contenere almeno tutti gli elementi elencati in appendice al **Modello 02**.

4. Il Comune invia, entro 5 giorni dal ricevimento della domanda, alla Polizia Municipale e all'Azienda USL apposita richiesta di parere, relativamente agli aspetti di competenza³, in merito alla relazione di cui al comma precedente e, in base all'esito dell'istruttoria, autorizza o meno l'attività rumorosa temporanea in deroga con le modalità sotto riportate.

5. Il Comune, sentita la Polizia Municipale e l'Azienda USL, si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata. La richiesta di integrazioni interrompe il procedimento di rilascio dell'autorizzazione fino al ricevimento della documentazione contenente le integrazioni richieste.

7. L'autorizzazione in deroga è rilasciata o negata dal Comune in base all'analisi della documentazione pervenuta e delle eventuali integrazioni previa acquisizione del parere dell'Azienda USL.

ARTICOLO 12 EMERGENZE

7. I cantieri da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente ed il territorio, sono esonerati dalla richiesta di deroga e possono pertanto operare senza limiti di orario e di rumorosità.

8. Qualora si preveda che le attività rumorose relative agli interventi in emergenza di cui al comma precedente si possano protrarre per durate superiori a 5 giorni, dovrà essere comunque presentata, entro 5 giorni dall'inizio delle attività di cantiere, apposita comunicazione conforme all'allegato **Modello 03**. La relazione tecnica da allegare alla comunicazione, oltre a riportare quanto indicato nel modello, dovrà dimostrare i requisiti di urgenza dell'intervento.

9. I cantieri rumorosi avviati in emergenza che si protraggono per durate superiori a 5 gg e per i quali non sussista più il requisito di emergenza, dovranno comunicarlo al Comune e attenersi alle disposizioni e ai limiti di cui all'articolo 10 (deroga semplificata), presentando la documentazione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo entro 7 gg dall'inizio del cantiere. In tal caso la deroga semplificata risulta concessa dal momento della comunicazione al Comune, salvo diversa disposizione da parte del Comune.

10. Qualora per i cantieri di cui al paragrafo precedente si preveda che le condizioni di cui all'articolo 10 (deroga semplificata) non possano essere rispettate, entro 10 gg dall'inizio del cantiere dovrà essere presentata al Comune apposita richiesta di deroga conforme alla modulistica di cui all'articolo 11. Il Comune, entro i successivi 15 gg, valuterà se accettare o rigettare le condizioni della richiesta di deroga o se fornire nuove prescrizioni per il proseguimento delle attività di cantiere. In attesa della risposta del Comune, il cantiere deve rispettare comunque le limitazioni di orario e i giorni di svolgimento di cui all'articolo 10.

³ Aspetti di ordine pubblico per la Polizia Municipale.

CAPO 2 MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILI E, OVVERO ALL'APERTO

ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutte le manifestazioni a carattere temporaneo è indispensabile presentare comunicazione con le modalità previste dal precedente articolo 6 (attività temporanee non in deroga) o domanda di autorizzazione in deroga ai limiti di legge con le modalità previste dai successivi artt. 14 (manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo temporaneo), 15 (deroghe semplificate) e 16 (deroghe non semplificate).

2. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione eventualmente impiegati nel corso delle manifestazioni dovranno, comunque, essere sempre opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

3. Per manifestazioni a carattere temporaneo, così come definite all'articolo 2, da attivarsi in aree diverse da quelle regolamentate dal successivo articolo 14, dovrà essere indirizzata al Comune specifica comunicazione o domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla documentazione indicata nei moduli allegati al presente Regolamento, secondo le modalità previste dall'articolo 15 per le deroghe semplificate e dall'articolo 16 per le deroghe non semplificate.

4. Per feste popolari, sagre, luna park o manifestazioni assimilabili che coinvolgano attività, impianti o macchinari con diversi soggetti titolari, dovrà essere individuato un responsabile unico della manifestazione in relazione alle emissioni rumorose prodotte, nell'ambito dello svolgimento della stessa, dal complesso di tutte le attività.

5. Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento Regionale, nel caso di manifestazioni che si svolgono al di fuori delle aree di cui al successivo articolo 14 anche se riferite ad eventi o sorgenti di rumore diverse, possono essere rilasciate nello stesso sito, come definito all'articolo 2 del presente regolamento, autorizzazioni in deroga per un totale di giorni l'anno non superiore a:

- **a) se all'aperto ed organizzate o patrocinate dagli enti locali e soggetti pubblici:**

- 1) 30 giorni per le aree di classe V;
- 2) 25 giorni per le aree di classe IV;
- 3) 20 giorni per le aree di classe III;
- 4) 15 giorni per le aree di classe I e II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter del DPGR n° 2/R del 8.1.2014.

- **b) se all'aperto ed organizzate da soggetti privati:**

- 1) 20 giorni in aree di classe V;
- 2) 15 giorni in aree di classe IV;
- 3) 10 giorni in aree di classe III;
- 4) 5 giorni per le aree di classe I e II, fermo restando quanto previsto ai commi 5 bis e 5 ter del DPGR n° 2/R del 8.1.2014.

- **c) se al chiuso, 5 giorni da chiunque siano organizzate.**

6. I limiti massimi di giorni indicati al comma 5 sono riferiti al sito interessato e non possono essere superati anche

in caso di richieste provenienti da soggetti diversi o per eventi o sorgenti di rumore diverse. La durata di una stessa manifestazione all'aperto per ogni sito, in un anno solare, non può essere superiore a 10 giorni complessivi.⁴ Nel caso di manifestazioni al chiuso, la durata di ogni singola manifestazione in locali strutturalmente collegati con un possibile ricettore, non può essere superiore 3 giorni complessivi.

⁴ Per consentire anche l'utilizzo dell'area da parte di altri operatori.

7. Non possono essere richieste o rilasciate deroghe semplificate di nessun tipo per manifestazioni che prevedano anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) orario di svolgimento oltre le ore 24:00 (tuttavia la Giunta Comunale, ravvisata l'eccezionalità e particolarità dell'evento, può stabilire ulteriori proroghe orarie);
- b) livelli in facciata ai recettori superiori a 85 dB(A) nel caso di manifestazione di 1 giorno di durata,
- c) livelli in facciata ai recettori superiori a 80 dB(A), nel caso di manifestazione di durata superiore a 1 giorno;
- d) livelli interni al recettore limitrofo superiori a 65 dB(A), per manifestazioni al chiuso, di qualunque durata, in locali strutturalmente collegati con possibili recettori;
- e) l'area in cui si svolge la manifestazione dista meno di 100 m da strutture sanitarie o da scuole (in quest'ultimo caso solo se la manifestazione si svolge in orario scolastico).

ARTICOLO 14

MANIFESTAZIONI NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 89/98, in base a quanto indicato nell'approvazione definitiva del PCCA e delle successive varianti, sono individuate le seguenti aree destinate ad ospitare manifestazioni temporanee all'aperto:

- CAMPO SPORTIVO DI SECCHETO
- CAMPO SPORTIVO DI S. PIERO
- CAMPO SPORTIVO DI LA PILA
- PIAZZA DANTE ALIGHIERI
- PIAZZA DELLA SALATA E DA VERRAZZANO
- ARENILE COMUNALE DI MARINA DI CAMPO

2. Per l'utilizzo delle aree di cui sopra, il legale rappresentante della manifestazione deve presentare, non oltre 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, apposita richiesta all'Ufficio Ambiente del Comune conforme all'allegato **Modello 04**. La richiesta dovrà essere accompagnata dall'apposita autocertificazione che affermi il rispetto dei criteri stabiliti nel successivo comma 3 e dalla descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per contenere il disturbo acustico. La documentazione di cui sopra dovrà riportare il nominativo del tecnico competente in acustica ambientale che certifica, per quanto di sua competenza, la validità di quanto dichiarato e descritto.

3. Per l'utilizzo delle aree di cui al comma 1 valgono i seguenti criteri:

- **limiti di orario:** dalle ore 08:00 alle ore 24:00;
- **limiti acustici:** esternamente alle aree, i limiti acustici coincidono con i limiti di emissione e di immissione assoluta previsti dal PCCA in corrispondenza di spazi utilizzati da persone o comunità o di edifici recettori presenti; limitatamente al rumore prodotto dalle attività e dalle manifestazioni svolte nell'area destinata a spettacolo temporaneo, è sempre valida la deroga al limite di immissione differenziale;
- **durata dell'attività:** nessuna limitazione del numero di giorni;
- **giorni di svolgimento dell'attività:** tutti i giorni;

3 bis. Qualora si preveda che la manifestazione da svolgersi entro le aree di cui al comma 1 rispetti i criteri di cui al comma precedente, il legale rappresentante della manifestazione dovrà darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6, almeno 3 giorni prima mediante la presentazione del Modello 4;

4. Qualora si preveda che una manifestazione da svolgersi entro una delle aree di cui al comma 1 non possa rispettare i criteri di cui al comma precedente, il legale rappresentante della manifestazione richiedente l'uso dell'area dovrà acquisire apposita deroga ai sensi dei successivi articoli 15 e 16 a seconda dei limiti acustici e di orario che si prevede possano essere rispettati.

ARTICOLO 15

MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO – DEROGHE SEMPLIFICATE –

1. Le manifestazioni che si svolgono:

- a) in spazi all'aperto o al chiuso in locali non strutturalmente collegati con possibili recettori,
- b) al di fuori delle aree individuate dal Comune di cui al comma 1 dell'articolo 14, ovvero in tali aree per i casi di cui al comma 4 dello stesso articolo 14,
- c) al di fuori dei locali di cui al successivo articolo 17,
- d) in aree situate in classe III, IV, V o VI del PCCA,

- e) in aree i cui confini distano più di 100 metri dal resede di strutture sanitarie con degenza, case di cura o di riposo e da scuole (in concomitanza con il periodo di apertura delle stesse),

possono rientrare nella procedura di richiesta di deroga semplificata se, pur non rispettando i limiti di rumorosità assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA in cui sono ubicati, si prevede che rispettino i seguenti limiti acustici e di orario:

- **limite di orario:** dalle ore 10:00 alle ore 24:00 tutti i giorni
- **limiti di emissione:**
 - *In esterno, in facciata delle unità abitative maggiormente esposte al rumore:*
 - 70 dB(A) dalle 10:00 alle 22:00;
 - 60 dB(A) dalle 22:00 alle 24:00;
 - *In ambiente interno, a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra dell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore:*
 - 65 dB(A) dalle 10:00 alle 22:00;
 - 55 dB(A) dalle 22:00 alle 24:00;
 - *In ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:*
 - 60 dB(A) dalle 10:00 alle 22:00;
 - 50 dB(A) dalle 22:00 alle 24:00.

2. Il soggetto organizzatore della manifestazione richiedente la deroga deve presentare comunicazione, conforme all'allegato **Modello 05**, almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Nel caso di una stessa manifestazione di durata superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, dovrà essere allegata una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica, come previsto dal Regolamento regionale. In ogni caso, dovranno essere specificate le particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità per cui viene richiesta la deroga.

3. La comunicazione produce effetti trascorsi 7 giorni dalla presentazione qualora non vi siano, nel frattempo, comunicazioni, richieste o disposizioni in merito da parte del Comune.

ARTICOLO 16

MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO TEMPORANEO: – DEROGHE NON SEMPLIFICATE –

1. Rientrano nelle disposizioni del presente articolo le manifestazioni che si svolgono:

- a) in spazi all'aperto o al chiuso in locali anche strutturalmente collegati con possibili recettori,
- b) al di fuori delle aree individuate dal Comune di cui al comma 1 dell'articolo 14, ovvero in tali aree per i casi di cui al comma 4 dello stesso articolo 14,
- c) al di fuori dei locali di cui al successivo articolo 15,

e per le quali si preveda che non possano essere rispettati né i limiti di rumorosità assoluti e differenziali previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le classi di PCCA in cui sono ubicati né i limiti di rumorosità, di ubicazione o di orario previsti per le deroghe semplificate di cui all'articolo 15.

2. Il legale rappresentante della manifestazione richiedente la deroga non semplificata deve presentare domanda conforme all'allegato **Modello 06** almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. Nella domanda devono essere precisati i limiti di orario e di rumorosità in deroga richiesti e deve essere allegata una relazione dettagliata, redatta da un Tecnico competente in acustica, che deve contenere almeno tutti gli elementi elencati in appendice al **Modello 06**. Inoltre, dovranno essere specificate le particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità per la manifestazione per la quale viene richiesta la deroga.

4. Il Comune valuta se ritenere valide le particolari esigenze locali o le ragioni di pubblica utilità specificate dal legale rappresentante della manifestazione e, in caso affermativo, invia all'Azienda USL competente, entro 5 giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di parere in merito alla documentazione di cui al comma precedente.

5. Il Comune, sentita la Polizia Municipale e l'Azienda USL, si riserva la possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata. La richiesta di integrazioni interrompe il procedimento di rilascio dell'autorizzazione fino al ricevimento della documentazione contenente le integrazioni richieste.

6. L'autorizzazione in deroga è rilasciata o negata dal Comune in base all'analisi della documentazione pervenuta e delle eventuali integrazioni previa acquisizione del parere dell'Azienda USL.

ARTICOLO 17

ATTIVITÀ STAGIONALI PRESSO CIRCOLI PRIVATI O PUBBLICI ESERCIZI SENZA DIFFUSIONE MUSICALE

1. Le attività stagionali di sola somministrazione alimenti e bevande all'aperto da svolgersi presso i locali di cui al presente articolo che non comportino alcuna diffusione musicale (registrata o dal vivo), al fine di limitare gli effetti di disagio associati al rumore antropico prodotto ai recettori dagli avventori presenti nelle pertinenze del locale, oltre al rispetto dei limiti stabiliti dal PCCA (compreso il differenziale), sono soggette ai limiti di orario di cui al comma 7 del precedente articolo 13.

ARTICOLO 18

ATTIVITÀ RICORRENTI

1. Per manifestazioni e attività temporanee ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti o in anni successivi, il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione Comunale ~~avente data non antecedente a due anni~~, dichiarando, con apposita comunicazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR445/00, che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta.

2. La comunicazione, indicante il nominativo del tecnico competente che certifica per quanto di competenza l'invariabilità delle condizioni, deve essere presentata in conformità all'allegato **Modello 07** e nei tempi previsti dal presente regolamento per il tipo di deroga richiesta (7 giorni se semplificata, 30 giorni se non semplificata).

3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere comunque una nuova documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

ARTICOLO 19

ALTRE ATTIVITÀ A CARATTERE OCCASIONALE

1. Per attività a carattere occasionale devono intendersi le attività "una tantum", o le attività associate a manifestazioni pubbliche, che si esauriscono in un unico giorno, entro le ore 24:00 ed in un arco di tempo limitato ad un massimo di 4 ore.

2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1, a titolo di esempio e non esaustivo, gli spettacoli pirotecnici organizzati in occasione di festività, i comizi politici e sindacali, le processioni religiose di qualsiasi professione, le commemorazioni pubbliche, le manifestazioni di beneficenza, le sfilate di carri carnevaleschi, le rievocazioni storiche, notti bianche e altre manifestazioni similari che rispettino le caratteristiche prima specificate.

3. Le attività definite al comma 1, che devono essere adeguatamente pubblicizzate al fine di informare la popolazione in merito agli orari e alle modalità di svolgimento, possono svolgersi in deroga ai limiti normativi di acustica ambientale.

ARTICOLO 20

ATTIVITÀ MOTORISTICHE PRESSO CIRCUITI O PISTE MOTORISTICHE

1. Le attività di cui al presente articolo sono soggette ai disposti del DPR n. 304 del 3 aprile 2001 il quale indica anche i criteri e i limiti per il rilascio delle deroghe ai valori limite fissati dallo stesso decreto per la rumorosità prodotta durante lo svolgimento di tali attività. Per quanto riguarda le procedure di richiesta di deroga, per tutte le tipologie di deroga previste dal DPR 304/01 devono essere seguite le modalità indicate nell'articolo 16 del presente Regolamento.

2. Nel caso di circuito o impianto motoristico entro il territorio comunale, oltre a quanto indicato dall'articolo 16 del presente regolamento, il Comune, prima di concedere la deroga, acquisisce il nulla osta dei comuni contigui eventualmente interessati dal superamento dei valori limite di cui all'articolo 3 del DPR 304/01. A tale scopo, nella relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga, devono essere indicate le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limiti ed i relativi comuni di appartenenza.

1. Nel caso in cui il circuito o l'impianto motoristico si trovi nel territorio di un comune confinante e produca la sua influenza acustica anche su ricettori o aree del comune di Campo Elba in modo tale da prevedere il superamento dei valori limite di cui all'articolo 3 del DPR 304/01, il Comune di Campo Elba valuterà, secondo le procedure di cui al precedente comma 1 e previa acquisizione della necessaria documentazione tecnica, il rilascio del nulla osta che, ai sensi dell' articolo 3, comma 8, del DPR 304/01, deve essere acquisito dal comune confinante competente prima di concedere la deroga al gestore dell'impianto.

TITOLO III ATTIVITÀ A CARATTERE PERMANENTE

ARTICOLO 21 **DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO**

1. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 89/98 e ss. mm., con le esclusioni di cui al successivo articolo 22, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi delle disposizioni della D.G.R.T. 21 ottobre 2013 n. 857 e resa con le modalità di cui al successivo articolo 23, i titolari dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i titolari dei progetti per la realizzazione, modifica o il potenziamento delle opere elencate dall'articolo 8, comma 2, della L. 447/95 nonché i soggetti richiedenti il rilascio di:

- a) concessione edilizia o denuncia di inizio attività relativamente a nuovi insediamenti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- c) qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
- d) atti necessari all'utilizzo delle aree di cui all'articolo 12, comma 6bis, della L.R. n. 89/98 (aviosuperfici, elisuperfici e aree dove si svolgono atterraggi e decolli di apparecchi utilizzati per voli da diporto o sportivi).

2. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o altro atto equivalente, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa. Nei casi di richiesta di attivazione di procedure SUAP, VIA, di domanda di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013 o di procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.Lgs. n. 152/2006 di competenza provinciale, la documentazione di impatto acustico deve essere prodotta dal soggetto interessato all'ente competente, unitamente alla domanda o alla richiesta di attivazione della procedura con le modalità previste dalle normative corrispondenti.

3. Nei casi di modifica o potenziamento di un'attività produttiva, commerciale, sportiva o ricreativa esistente o di installazione di nuovi impianti, macchinari o apparecchi rumorosi nell'ambito di un'attività esistente deve essere fornita preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale secondo il **Modello 08** allegato al presente regolamento. La comunicazione deve essere resa secondo le limitazioni e le modalità previste al successivo articolo 22.

ARTICOLO 22 **ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO**

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6 ter, della L.R. n. 89/98 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui al precedente articolo 21 le attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B del DPR n. 227/2011, riportato in allegato al presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR n. 227/2011, l'esclusione di cui al comma precedente non si applica nei casi di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Per questi casi permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui al precedente articolo 21.

3. In ordine all'esclusione di cui al presente articolo, i titolari rappresentati delle attività specificate al precedente comma 2, all'atto della presentazione della domanda, comunicazione, segnalazione certificata o diverso atto di iniziativa per l'avvio dell'attività, devono presentare anche la dichiarazione, redatta secondo l'allegato **Modello 10**, che l'esercizio dell'attività in questione non prevede l'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. È fatta salva la facoltà degli stessi titolari di ricorrere alle procedure di cui al Titolo II, Capo 2, del presente Regolamento nel caso di manifestazioni a carattere temporaneo da svolgersi nell'ambito delle attività di cui sopra.

ARTICOLO 23

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.

1. La documentazione di impatto acustico di cui al precedente articolo 21 deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla DGRT n. 857/13. Nel caso di pubblici esercizi, circoli privati, discoteche, locali di spettacolo, sale gioco, impianti sportivi o ricreativi per i quali non sia prevista l'esclusione di cui al precedente articolo 22, la documentazione di impatto acustico dovrà contenere anche le valutazioni relative al rumore antropico prodotto da tali attività.

2. Secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 6 quater, della L.R. n. 89/98 e all'articolo 4 del DPR n. 227/2011, la documentazione di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della L. n. 447/95, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di emissione del rumore che non superano i limiti stabiliti dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. In questi casi, la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il **Modello 09** in allegato al presente regolamento, deve riportare il nominativo del tecnico competente che ha eseguito le valutazioni di impatto acustico e ha certificato il non superamento dei limiti di legge. È fatta salva la facoltà del Comune di effettuare accertamenti e controlli a campione o mirati (nei casi di attività particolarmente complesse o nei casi in cui sorgano fondati dubbi in ordine alla veridicità, o comunque emergano elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni configurino in modo non corretto stati, fatti o qualità dichiarati) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In questi casi, il Comune può richiedere all'interessato/dichiarante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/00, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, la presentazione della documentazione tecnica, di cui al precedente comma 1, comprovante la veridicità delle dichiarazioni fatte.

3. In tutti i casi in cui si prevede che le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal PCCA è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della L. n. 447/95, predisposta da un tecnico competente in acustica ai fini del rilascio del relativo nulla osta da parte dell'Ufficio ambiente del Comune.

4. Previa verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione presentata ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, è facoltà del Comune avvalersi di ARPAT per la verifica tecnica delle documentazioni di impatto acustico prodotte. In tali casi, ARPAT invia al Comune il parere con l'esito dell'esame della documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Comune o, comunque, entro i termini del procedimento comunale in corso.

5. In caso di richiesta di integrazioni, ARPAT invia la richiesta al Comune entro il termine di cui al precedente comma, il quale la gira al legale rappresentante dell'attività interessata stabilendo un termine entro il quale le integrazioni richieste dovranno pervenire. La documentazione con le integrazioni saranno tempestivamente trasmesse dal Comune ad ARPAT che le valuterà entro il termine previsto dal procedimento in corso.

ARTICOLO 24

Discoteche, locali di pubblico spettacolo o da ballo, attività stagionali all'aperto con diffusione sonora.

1. I locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento musicale o danzante che utilizzano impianti di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, escluse le attività di cui al Titolo II del presente Regolamento, hanno l'obbligo di predisporre, oltre alla documentazione di cui al precedente articolo 21, la documentazione di cui al DPCM 16 Aprile 1999, n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo" e del rispetto delle disposizioni in esso contenute. La documentazione di cui al DPCM n. 215/99 deve essere conservata dal titolare dell'attività ed esibita su richiesta degli enti di controllo.

2. L'esercizio di nuove attività di cui al precedente comma, o di altre attività simili ad alto impatto acustico, anche sportivo/ricreative, che abbiano capienza maggiore di 200 persone e comportino, nel periodo notturno, problemi di rumorosità indotta causata dalla clientela, dal traffico e dai parcheggi, non è ammesso nelle zone in classe I, II e III del PCCA ed a distanze inferiori a 200 m da edifici ad uso residenziale o da strutture sanitarie, di assistenza o di riposo.

3. L'esercizio di attività stagionali all'aperto che utilizzano impianti di amplificazione e di diffusione sonora o strumenti musicali non è ammesso nelle zone in classe I e II del PCCA. Per attività di questo tipo che si svolgono, non in deroga, a distanza inferiore a 100 m da edifici ad uso residenziale o da strutture sanitarie, di

4. assistenza o di riposo valgono le seguenti limitazioni di orario per l'attivazione di sorgenti sonore o strumenti musicali indipendentemente dal rispetto dei limiti di PCCA:

- fino alle ore 23:00 nei giorni da domenica a giovedì;
- fino alle ore 24:00 il venerdì, il sabato e i prefestivi.

TITOLO IV NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI

ARTICOLO 25 **VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO**

1. Ai sensi dell' articolo 12, comma 3, della L.R. n. 89/98, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'articolo 8, comma 3, della L. n. 447/95 e qui di seguito riportati,

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 8 comma 2 della L. 447/95.

sono tenuti a produrre una **valutazione previsionale del clima acustico** con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi, tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d'uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12, comma 3 bis, della L.R. n. 89/98 e in attesa dell'atto comunale di coordinamento degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale con il PCCA, la valutazione previsionale del clima acustico o la certificazione di cui all'articolo 12, comma 3 bis, della L.R. n. 89/98, deve essere resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), e deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati dalla DGRT n. 857/13 e sottoscritta dal titolare della concessione edilizia e da un tecnico competente in acustica.

3. Per i progetti di nuova edificazione residenziale privata, la Valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata all'atto dell'avvio delle procedure di rilascio di permesso o licenza edilizia. Per i progetti di opera pubblica di competenza comunale è sufficiente che la suddetta Valutazione previsionale di clima acustico costituisca parte integrante del progetto esecutivo. Per i progetti relativi ad insediamenti di fornitura di servizi di carattere privato (asili nido, centri giochi educativi, strutture sanitarie) la suddetta Valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata nell'ambito dei corrispondenti procedimenti. Gli uffici comunali titolari dei procedimenti sopra richiamati provvedono a trasmettere tempestivamente la documentazione di clima acustico all'Ufficio Ambiente.

4. In attesa di specifiche indicazioni regionali o nazionali, vanno cautelativamente assoggettati a tale obbligo tutti i casi in cui non si possa escludere a priori un impatto significativo delle sorgenti richiamate dall'articolo 8, comma 2, della L. 447/95 sulla nuova edificazione; pertanto, per il caso di nuovi insediamenti residenziali, valgono i seguenti criteri:

- a) per le infrastrutture di trasporto, la prossimità va intesa per le edificazioni che ricadono nelle fasce di pertinenza acustica come definite dal D.P.R. 142/2004 per le strade e dal D.P.R. 459/98 per le ferrovie (ad oggi non presenti); per aviosuperfici ed eliporti, tutti gli edifici compresi entro 200 m dal loro sedime;
- b) fermo restando il divieto di individuare, nell'ambito del PRG, del RU o di loro varianti, nuove aree residenziali in classe V, il rilascio di concessioni edilizie per nuove edificazioni residenziali in classe V sarà possibile esclusivamente nel caso di aree già individuate come edificabili dal PRG o dal RU vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Per questi casi di nuove edificazioni residenziali in classe V e nel caso di nuove edificazioni residenziali in classe IV compresi entro una distanza di 50 m da un'area in classe V si dispone l'obbligo di presentazione di documentazione di clima acustico.

- c) nel caso di circoli privati o ricreativi e pubblici esercizi (esclusi i locali da ballo e i locali con musica dal vivo amplificata con capienza maggiore di 200 persone) la presentazione della documentazione di clima acustico è necessaria in tutti i casi di nuova edificazione residenziale in continuità strutturale con i locali di tali attività o ad una distanza uguale o inferiore a 100 m, fermo restando l'obbligo di queste attività di adeguarsi ai limiti eventualmente più stringenti posti dalla nuova edificazione e tenendo conto che le eventuali mitigazioni acustiche devono essere inserite nell'intervento di modifica strutturale che accompagna la realizzazione dell'edificio;
- d) nel caso di impianti sportivi, discoteche, locali da ballo e locali con musica dal vivo amplificata con capienza maggiore di 200 persone, la presentazione della documentazione di clima acustico è necessaria in tutti i casi di nuova edificazione residenziale entro una distanza minima uguale o inferiore a 200 m dai confini dell'impianto o del locale.

5. Il Comune, per l'esame delle documentazioni di clima acustico prodotte, può richiedere la verifica tecnica, anche a campione, ad ARPAT. La procedura di espressione di parere da parte di ARPAT è identica a quella descritta all'articolo 23 comma 4 del presente Regolamento relativamente alle valutazioni di impatto acustico.

6. È facoltà del Comune avvalersi del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio per eventuali ulteriori aspetti igienico-sanitari.

ARTICOLO 26

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Per tutte le costruzioni realizzate dopo il febbraio 1998 (entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97) e per le nuove ristrutturazioni edilizie, anche di vecchi edifici, che comportino la variazione di destinazione d'uso o l'aumento della volumetria abitabile o il rifacimento di elementi strutturali, si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 05/12/97 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".

2. Il Regolamento Edilizio disciplina le modalità di presentazione della documentazione tecnica relativa sia in fase di progettazione che di certificazione finale.

TITOLO V ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ARTICOLO 27 **LAVORI PUBBLICI DI GIARDINAGGIO**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio di utilità pubblica è consentito, da parte degli addetti appositamente incaricati, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e nei giorni festivi, compreso il sabato, dalle ore 9:00 alle 20:00. Dovrà essere prevista una pausa di almeno due ore nel primo pomeriggio nei giorni feriali e di almeno tre ore nei giorni festivi.

2. In aree che distano meno di 100 m da edifici scolastici l'uso dei macchinari di cui al comma precedente è vietato in concomitanza dell'orario scolastico. Nel caso di ospedali, case di cura o di riposo l'orario di utilizzo in aree che distano meno di 100 m da tali ricettori è consentito solo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

3. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.262/02 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto").

ARTICOLO 28 **MACCHINE PER ATTIVITA' AGRICOLE E SILVICOLTURA**

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento relativamente alla modifica o all'avvio di nuove attività agricole e di silvicoltura, l'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali di manutenzione e di adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi, conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale, è ammesso in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/97 con orari dalle 08:00 alle 20:00 e solo per attività svolte a distanze superiori a 100 m da edifici recettori. Per distanze inferiori a 100 m valgono le condizioni di cui al precedente articolo 27 e per un massimo di 30 gg lavorativi per ogni attività agricola o di silvicoltura. A tal fine, nel caso di impiego temporaneo dei macchinari di cui al presente articolo a distanze inferiori di 100 m da edifici recettori, è necessario inviare comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente del Comune almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'attività temporanea.

2. Sono soggetti ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/97 tutti gli altri impianti fissi e le attività ordinarie a supporto dell'attività agricola o di silvicoltura quali, a titolo esemplificativo, l'irrigazione e i corrispondenti impianti, i gruppi elettrogeni, le pompe ecc.

3. Il Comune, con ordinanza del dirigente dell'Ufficio Ambiente, può disporre orari più restrittivi per l'impiego di macchine agricole in prossimità di recettori sensibili, per particolari situazioni di disagio, sentito comunque il parere dell'Azienda USL competente.

ARTICOLO 29 **ALLARMI ACUSTICI**

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente Regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare complessivamente il periodo di 10 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.

ARTICOLO 30 **CANNONCINI AGRICOLI PER IL CONTROLLO DELL'AVIFAUNA**

1. E' vietato l'utilizzo di cannoncini agricoli sul territorio comunale.

ARTICOLO 31 CARICO E SCARICO MERCI

1. Le attività di carico e scarico merci eseguite in modo saltuario (non più di una volta ogni 15 giorni) sulla strada pubblica sono consentite in deroga ai limiti di rumorosità fissati dal DPCM 14/11/97 solo nel periodo 8:00 ÷ 13:00 e 15:00

÷ 20:00, e devono comunque essere svolte mantenendo spenti i mezzi di trasporto (qualora non lo vietino motivi di sicurezza o di deperimento materiali debitamente documentati) e con modalità, durata e procedure improntate al massimo rispetto della quiete dei luoghi evitando schiamazzi e comportamenti rumorosi non necessari.

2. Tali attività, svolte in modo non saltuario, devono essere considerate come sorgente di rumore specifica nell'ambito della documentazione previsionale di impatto acustico da produrre ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento prima dell'avvio dell'attività.

ARTICOLO 32 PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite in deroga ai limiti di rumorosità fissati dal DPCM 14/11/97 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 24:00 secondo le modalità operative previste in apposite convenzioni con gli Enti Gestori del servizio. Tali convenzioni dovranno comunque tenere conto di procedure atte ad evitare o ridurre il possibile disturbo acustico prodotto da queste attività verso i residenti.

2. Gli Enti Gestori del servizio devono garantire anche un'adeguata manutenzione dei mezzi e delle attrezzature di raccolta per evitare un aumento anomalo e non necessario di emissioni sonore, la cui documentazione dovrà essere fornita su richiesta del Comune.

ARTICOLO 33 CONTROLLO E PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 447/95, al fine di controllo e prevenzione dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli, ferme restando le disposizioni del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e ss.mm. e in particolare dei suoi artt. 71, 72, 75, 79, 80, 155 e 156, esegue la verifica della compatibilità acustica derivante dall'attuazione di tutti i piani e gli atti, comprese le relative varianti, riguardanti la mobilità o la gestione e la pianificazione del territorio che influiscono sulla circolazione degli autoveicoli.

2. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio delle infrastrutture viarie di competenza comunale, all'atto della definizione o predisposizione di capitolati, incarichi o progetti in genere relativi alla modifica, rigenerazione, manutenzione o nuova realizzazione di manti e altre strutture stradali dovrà essere richiesta l'adozione di soluzioni tecniche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali corrispondenti alle migliori tecnologie disponibili al momento con la finalità di garantire la minimizzazione dell'emissione sonora, tenuto conto anche delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

3. Le forniture e i materiali relativi alle opere di cui al comma precedente devono essere tali da assicurare la qualità degli interventi e la loro durata nel tempo, anche in termini di prestazioni anti-rumore.

ARTICOLO 34 INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI AD USO PRIVATO

1. Qualunque tipo di impianto fisso di condizionamento e climatizzazione e le relative unità esterne devono rispettare i limiti di emissione ed immissione previsti dalla classificazione acustica ed i limiti differenziali previsti dall'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997.

2. Per l'installazione di impianti fissi di condizionamento e climatizzazione nell'ambito di qualunque tipo di attività produttiva o commerciale, pubblico esercizio o attività esistente che rientra negli obblighi di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, è necessario presentare al Comune la comunicazione di cui allo stesso articolo 21 secondo le modalità previste nell'allegato **Modello 08**.

3. Gli impianti fissi di condizionamento e climatizzazione devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i suddetti limiti.

4. Tutte le unità esterne ed interne dei condizionatori devono essere installate con idonei supporti antivibranti e con tutti gli accorgimenti tecnici in modo da ridurre il più possibile la trasmissione di vibrazioni alle strutture edilizie e la generazione di rumore per via solida.

5. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e degli enti di controllo.

ARTICOLO 35

PARTICOLARITA' DELLA ZONA PORTUALE PROMISCUA CON LA ZONA URBANA

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 del DPCM del 14.11.1997, circa l'esclusione del criterio differenziale, si stabilisce che sono considerate infrastrutture marittime le macchine mobili o fisse utilizzate per l'alaggio delle imbarcazioni.

Ciò premesso queste attività soggiacciono a quanto stabilito per le attività edili, e potranno quindi essere attivate in orari stabiliti dal presente regolamento.

ARTICOLO 36

TERRITORIO DELL'ISOLA DI PIANOSA

Ai sensi della Legge n° 447 del 26-10-1995 di cui all'art. 6 comma 3, il comune di Campo nell'Elba ha individuato il territorio compreso dall'Isola Pianosa di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e in linea con gli indirizzi della Regione Toscana determina limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli precisati ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a.

Per questo territorio il comune di Campo nell'Elba individua un'area di qualità, dove i valori di attenzione precisati all'art. 6 del DPCM 14-11-1997 coincidono con i valori di qualità relativi alla classe I, di cui allo stesso decreto.

All'interno del territorio dell'Isola sono individuati valori di qualità inferiori a quelli di cui alla classe I della tabella D del DPCM 14-11-1997 fino al valore limite di 35 dB(A) per tutte le 24 ore.

In questa area le procedure di deroga dovranno essere supportate da considerazioni altamente qualificate sotto il profilo acustico e debitamente riportate nella relazione di accompagnamento predisposta dal tecnico competente.

TITOLO VI CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37 **ISTANZE E SEGNALAZIONI DI DISTURBO**

1. La segnalazione di situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico prodotto dalle attività disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le attività temporanee in deroga, deve essere rivolta al Sindaco. La segnalazione deve contenere almeno gli elementi indicati nell'allegato **Modello 11** (nominativo, recapito, tipologia della sorgente disturbante).

2. Il Comune, contestualmente all'attivazione degli enti competenti al controllo, in funzione della problematica segnalata procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto che esercita l'attività oggetto della segnalazione. L'obbligo di tale comunicazione non sussiste nel caso di segnalazione per disturbo da attività temporanea.

ARTICOLO 38 **CONTROLLI**

1. Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si avvale della Polizia Municipale e del supporto tecnico di ARPAT (per la verifica del rispetto della normativa) e dell'Az. USL competente (per gli aspetti igienico-sanitari) nell'ambito delle rispettive competenze.

2. L'organo delegato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le misure fonometriche (se necessarie), ad elevare sanzioni (qualora previste) e a trasmettere al Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

3. Il controllo delle disposizioni disciplinate dal presente regolamento, che non comportino misure fonometriche, sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale.

4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico riportate nel presente regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 40 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 39.

5. Per le attività e gli impianti, sia temporanei che permanenti, che a seguito di un controllo risultino non autorizzati, non provvisti della necessaria comunicazione ovvero difformi da quanto presentato e dichiarato nella documentazione di impatto acustico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 e dai codici civile e penale, si applica la sospensione immediata dell'attività rumorosa, con apposita comunicazione da parte dell'Ufficio del Comune titolare del procedimento.

ARTICOLO 39 **ORDINANZE**

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente o dal presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui al successivo articolo 40, il Comune dispone, su proposta dell'organo di vigilanza, con ordinanza specifica ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 267/00, il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Tale termine, che potrà essere eventualmente prorogato una sola volta su richiesta adeguatamente motivata e documentata al Dirigente dell'Ufficio Ambiente, non potrà comunque essere superiore a 30 giorni. Nel caso di situazioni particolarmente gravose, in base ai risultati dell'organo accertatore, è fatta salva la possibilità del Comune di richiedere l'immediata sospensione dell'attività rumorosa o la realizzazione di interventi immediati.

2. Al termine degli interventi di riduzione a conformità, il rispetto della normativa dovrà essere attestato, a cura della ditta titolare dell'attività rumorosa, con la presentazione di apposita documentazione di impatto acustico redatta in modo conforme ai criteri indicati dalla DGRT n. 857/13 da un tecnico competente in acustica ambientale, controfirmata dal titolare della ditta e resa con le modalità di dichiarazione sostitutiva, contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

È facoltà del Comune richiedere ad ARPAT la verifica tecnica delle documentazioni prodotte. In questo caso, la procedura di espressione di parere da parte di ARPAT è identica a quella descritta all'articolo 23 del presente Regolamento relativamente alle valutazioni di impatto acustico.

3. Nel caso di inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 1 ovvero di recidiva nel superamento dei limiti normativi, l'Amministrazione Comunale procede all'emissione di ordinanza contingente e urgente che impone l'immediata sospensione dell'attività rumorosa ai fini della salute pubblica su conforme parere della Azienda USL competente; nel caso di inottemperanza a tale ordinanza si applica l'articolo 650 c.p. oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 10 comma 1 della L. 447/95.

4. Il Comune, con ordinanza contingente e urgente, può inoltre disporre:

- a) limiti d'orario per l'esercizio di attività potenzialmente rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- b) il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'eventuale inibitoria parziale o totale di determinate attività potenzialmente rumorose, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono all'esercizio di servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 40

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni o disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 10 comma 3 della L. 447/95 fatti salvi i casi sotto riportati.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi del precedente articolo 39 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.033,00 € a 10.329,00 €.

3. Il mancato rispetto delle condizioni e degli accorgimenti indicati dal tecnico competente nella documentazione di impatto acustico di cui agli articoli 21 e 23 è soggetto alla sanzione da 150,00 € a 900,00 €, fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 2, della L. 447/95 qualora il mancato rispetto delle prescrizioni ovvero le modifiche comportino il superamento dei limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

4. Il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo V del presente regolamento è soggetto alla sanzione da 100,00 € a 600,00 €, con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 28 in violazione delle quali si applica la sanzione da 250,00 € a 1.500,00 €.

5. Chiunque in assenza della comunicazione di rispetto dei limiti, della comunicazione o di autorizzazione in deroga previste dal presente Regolamento svolga un'attività temporanea come definita al precedente articolo 2 è soggetto, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.R. 89/98, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00. Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dell'attività in caso di mancato rispetto dei limiti di orario e di rumorosità fissati dal presente Regolamento o dall'autorizzazione comunale.

6. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma precedente, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

ARTICOLO 41

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche meramente tecniche, e gli adeguamenti normativi conseguenti all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative sono inserite nel presente Regolamento con atto del Dirigente dell' Ufficio Ambiente. Tutte le altre modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 42

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di scadenza di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali disciplinanti la medesima materia qualora in contrasto con il contenuto del presente regolamento.

ALLEGATO 1

MODULISTICA



MODELLO-01

CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI **COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**
(attività non in deroga art. 6 o in deroga semplificata del Regolamento art. 10)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

Il sottoscritto

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____

con sede legale

(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera,

DICHIARA (barrare una sola delle seguenti caselle)

- ☐ che l'attività nel suo complesso avrà durata inferiore a 5 giorni, anche non consecutivi, e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA e ai sensi del DPCM 14/11/97. (art. 6 "attività temporanee non in deroga" da presentare almeno 3 giorni prima dell'inizio attività)
- ☐ che l'attività nel suo complesso avrà durata superiore a 5 giorni, anche non consecutivi, e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, il nominativo del tecnico competente che certifica l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge è: (art. 6 "attività temporanee non in deroga" da presentare almeno 3 giorni prima dell'inizio attività)

□ che l'attività avrà durata inferiore a 5 giorni, anche non consecutivi, e si svolgerà in **deroga semplificata** nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati 10 del Regolamento comunale. Da presentare almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività rumorose del cantiere.

□ che l'attività avrà durata superiore a 5 giorni, anche non consecutivi, e si svolgerà in **deroga semplificata** nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati all'articolo 10 del Regolamento comunale; Da presentare almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività rumorose del cantiere.

A tal fine allega una relazione redatta da un tecnico competente di acustica ambientale di cui all'art. 16 della L.R. n. 89/1998, da cui si possa desumere:

1. il rispetto dei limiti specificati all'articolo 10 del Regolamento comunale in prossimità dei recettori sulla base di misurazioni strumentali o dell'utilizzo di modelli matematici previsionali;
2. l'attestazione di conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti; per sorgenti o macchinari non compresi nel D.Lgs. 262/2002, insieme all'elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intendono utilizzare, si riporti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore;
3. la planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente influenzate dalle emissioni sonore;
4. la descrizione del cantiere, delle attività previste, delle sorgenti presenti nella zona, dei recettori potenzialmente influenzati, ed ogni altra informazione ritenuta utile;
5. la descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo della popolazione esposta al rumore.

In fede

data _____

firma _____

Allegare un documento di identità in corso di validità.

MODELLO-02

CANTIERI EDILI E STRADALI E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
(deroga non semplificata del Regolamento art. 11)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

Il sottoscritto _____

in qualità di:

- ☐ legale rapp.te
☐ titolare
☐ altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

C H I E D E

ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto allega la seguente documentazione descrittiva dell'attività che intende svolgere, redatta da tecnico competente in acustica ambientale di cui all'art. 16 della L.R. n. 89/1998, che indica e contiene:

- la planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziata la disposizione delle sorgenti sonore, degli edifici e degli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate dalle emissioni sonore;
- la relazione tecnico-descrittiva del cantiere, delle attività previste (articolazione temporale e durata delle varie operazioni), delle sorgenti presenti nella zona, dei recettori potenzialmente influenzati, e di ogni altra informazione ritenuta utile;

- l'attestazione di conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di emissione sonora prodotti; per sorgenti o macchinari non compresi nel D.Lgs. 262/2002, insieme all'elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intendono utilizzare, si riporti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore;
- l'elenco e la descrizione di tutti gli accorgimenti e gli interventi tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo della popolazione esposta al rumore, con la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una stima dei livelli di rumore massimi previsti in facciata (o all'interno) dei recettori più vicini o più esposti prodotti dall'attività per cui si richiede la deroga sia in assenza di interventi di mitigazione (attiva o passiva) sia in caso di attuazione degli accorgimenti di cui al punto precedente;
- i limiti per cui è richiesta la deroga, motivando la richiesta per ognuna delle diverse attività che si intende svolgere.

In fede.

data _____

firma _____

Da presentare almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività rumorose del cantiere.

Allegare un documento di identità in corso di validità

MODELLO-03

CANTIERI IN EMERGENZA
COMUNICAZIONE PER DURATE SUPERIORE A 5 GIORNI
(articolo 12 del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

Il sottoscritto _____

in qualità di:

- ☐ legale rapp.te
- ☐ titolare
- ☐ altro (specif.) _____

della ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si protrarrà l'attività rumorosa temporanea a carattere di emergenza consistente in _____

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

che l'intervento riveste carattere di emergenza in quanto: _____

e **ALLEGA** la seguente documentazione sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate dalle emissioni sonore;
- relazione tecnico-descrittiva in relazione a: sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.Lgs. n. 262/02).

In fede

data _____

firma _____

Allegare un documento di identità in corso di validità.

RICHIESTA DI UTILIZZO DELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLO TEMPORANEO

(articolo 14 del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

Il sottoscritto _____

in qualità di:

- ☐ legale rapp.te
- ☐ titolare
- ☐ altro (specif.) _____

della manifestazione, associazione, ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

di poter utilizzare l'area destinata a spettacolo temporaneo _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

per svolgere la seguente manifestazione o spettacolo a carattere temporaneo: _____

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera,

DICHIARA *(barrare una delle seguenti caselle)*

- ☐ che la manifestazione nel suo complesso avrà durata inferiore a 3 giorni, anche non consecutivi, e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA e ai sensi del DPCM 14/11/97. (art. 6 "attività temporanee non in deroga" da presentare non oltre 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione)
- ☐ che la manifestazione nel suo complesso avrà durata superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, il nominativo del tecnico competente che certifica l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge è (art. 6 "attività temporanee non in deroga" da presentare non oltre 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione):

- ☐ che la manifestazione rispetterà quanto indicato nel Regolamento di gestione dell'area e nell'articolo 13 del Regolamento di disciplina delle attività rumorose; a tal fine, si allega l'elenco con la descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per contenere il disturbo acustico e il nominativo del tecnico competente che certifica le condizioni per il rispetto dei limiti acustici previsti dal regolamento è il sig.: _____

- che la manifestazione non rispetterà quanto indicato nel Regolamento di gestione dell'area e nell'articolo 13 del Regolamento di disciplina delle attività rumorose ma rispetterà i limiti acustici e di orario specificati all'articolo 14, comma 3, dal Regolamento di disciplina delle attività rumorose. A tal fine allega alla presente la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 2, del Regolamento per la **richiesta di deroga semplificata** comprendente la documentazione necessaria ai sensi dello stesso articolo 15. Da presentare non oltre 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione
-
- che la manifestazione non rispetterà quanto indicato nel Regolamento di gestione dell'area e nell'articolo 13 del Regolamento di disciplina delle attività rumorose e non rispetterà i limiti acustici e di orario specificati all'articolo 16 comma 1, dal Regolamento di disciplina delle attività rumorose. A tal fine allega alla presente la domanda di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento per la **richiesta di deroga non semplificata** comprendente la documentazione necessaria ai sensi dello stesso articolo 16. Da presentare non oltre 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione);

In fede

data _____

firma _____

Allegare documento di identità in corso di validità.

MODELLO-05

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI

**COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA FUORI DALLE AREE DI CUI ALL'ART. 15 DEL
REGOLAMENTO** (*Manifestazioni non in deroga articolo 6 o in deroga semplificata articolo 15 del Regolamento*)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

Il sottoscritto

in qualità di:

- ☐ legale rapp.te
- ☐ titolare
- ☐ altro (specif.) _____

della manifestazione, associazione, ente o ditta

con sede legale

(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera,

DICHIARA (*barrare una delle seguenti caselle*)

- ☐ che la manifestazione nel suo complesso avrà durata inferiore a 3 giorni, anche non consecutivi, e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA e ai sensi del DPCM 14/11/97. (art. 6 "attività temporanee non in deroga" da presentare almeno 3 giorni prima dell'inizio della manifestazione)
- ☐ che la manifestazione nel suo complesso avrà durata superiore a 3 giorni, anche non consecutivi e si svolgerà nel rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, il nominativo del tecnico competente che certifica l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge è (art. 6 "attività temporanee non in deroga" da presentare almeno 3 giorni prima dell'inizio della manifestazione):

- che l'attività avrà durata inferiore a 3 giorni, anche non consecutivi, e si svolgerà in **deroga semplificata** nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati all'articolo 15 del Regolamento comunale, da presentare almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
- che l'attività avrà durata superiore a 3 giorni, anche non consecutivi, e si svolgerà in **deroga semplificata** nel rispetto delle condizioni e dei limiti specificati all'articolo 15 del Regolamento comunale da presentare almeno 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione; a tal fine allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale di cui all'articolo 16 della l.r. 89/1998:
1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area della manifestazione con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente influenzate dalle emissioni sonore.
 2. relazione tecnico-descrittiva che, oltre a descrivere la manifestazione, i recettori più influenzati, e le sorgenti (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive e tecniche, emissione sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile), contenga le valutazioni da cui si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo di modelli matematici previsionali, il rispetto dei limiti stabiliti in prossimità dei recettori.
 3. descrizione di tutti gli accorgimenti e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo della popolazione esposta al rumore.

In fede

data _____

firma _____

Allegare un documento di identità in corso di validità.

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA FUORI DALLE AREE DI CUI ALL'ART.
14 DEL REGOLAMENTO

(Manifestazioni in deroga NON semplificata articolo 16 del Regolamento)

AL
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA

Il sottoscritto _____

in qualità di:

- ☐ legale rapp.te
☐ titolare
☐ altro (specif.) _____

della manifestazione, associazione, ente, ditta _____

con sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione
per la

manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

si specifica che la stima dei livelli di rumore massimi previsti in facciata (o all'interno) dei recettori
potenzialmente più esposti prodotti dall'attività per cui si richiede la deroga è la seguente:

deroga a quanto stabilito dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine, il sottoscritto allega la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica
ambientale:

- planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate dalle emissioni sonore;
- relazione tecnico-descrittiva in relazione a: sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;

- una stima dei livelli di rumore massimi previsti in facciata (o all'interno) dei recettori potenzialmente più esposti prodotti dall'attività per cui si richiede la deroga;
- descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione; limiti in deroga richiesti e loro motivazione per ognuna delle diverse attività previste.

In fede.

data _____

firma _____

DA PRESENTARE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE

Allegare un documento di identità in corso di validità.

MODELLO-07

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI
COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA RICORRENTE

(articolo 18 del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

Il sottoscritto _____

in qualità di:

☐ legale rapp.te

☐ titolare

☐ altro (specif.) _____

della manifestazione, associazione, ente o ditta _____

con sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici ottenuti a seguito di dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

che l'attività si svolgerà con le identiche modalità di cui alla relazione _____

redatta dal tecnico competente _____ trasmessa in

data _____ in occasione dell'attività svolta nel periodo _____ e

che pertanto è da ritenersi valida la documentazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente presentata per tale attività. Il nominativo del tecnico competente che certifica, per quanto di competenza, l'esistenza delle condizioni dichiarate è: _____

In fede.

data _____

firma _____

DA PRESENTARE ENTRO 7 GIORNI SE VIENE RICHIESTA LA DEROGA SEMPLIFICATA ED ALMENTO 30 GIORNI
PRIMA SE VIENE RICHIESTA LA DEROGA NON SEMPLIFICATA

Allegare un documento di identità in corso di validità.

MODELLO-08

**COMUNICAZIONE DI MODIFICA O POTENZIAMENTO DI ATTIVITÀ ESISTENTE O DI INSTALLAZIONE DI
NUOVO MACCHINARIO, IMPIANTO O APPARECCHIO RUMOROSO IN ATTIVITÀ ESISTENTE**

(articolo 21, comma 3, del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ di nazionalità _____

residente a _____ via/piazza _____ n. _____

in qualità di _____

della ditta/società denominata _____

con sede legale a _____ Via _____ n. _____

C.F./P. I.V.A. _____

tel. _____ Fax _____ email _____ @ _____

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

COMUNICA CHE,

nell'ambito dello svolgimento dell'attività _____

ubicata in _____ via/piazza _____,

☐ verrà eseguito il seguente intervento di modifica o potenziamento dell'attività (breve descrizione)

☐ verrà installato il seguente impianto, macchinario o apparecchio rumoroso _____

☐ verrà installato il seguente impianto di condizionamento e climatizzazione (marca, modello, n. serie)

_____ e che tale impianto rispetterà i requisiti
di cui all'articolo 34 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Dopo la/il modifica/potenziamento/installazione, l'attività nel suo complesso continuerà a svolgersi nel completo rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, si comunica che il nominativo del tecnico competente che ha certificato l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge nel corso del normale esercizio dell'attività dopo la realizzazione della/del modifica/potenziamento/installazione di cui sopra è: _____

In fede

data _____

firma _____

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

MODELLO-09

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DI RISPETTO DEI LIMITI NORMATIVI DI
ACUSTICA AMBIENTALE PER NUOVA ATTIVITÀ PERMANENTE**

(articolo 23, comma 2, del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____ di nazionalità _____

residente a _____ via/piazza _____ n. _____

in qualità di _____

della ditta/società denominata _____

con sede legale a _____ Via _____ n. _____

C.F./P. I.V.A. _____

tel. _____ Fax _____ email _____ @ _____

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

COMUNICA CHE,

l'attività a carattere permanente⁵ denominata _____

la/il nuova/o infrastruttura/insediamento da adibire ad attività a carattere permanente

ubicata in _____

via/piazza _____, n. _____

si svolgerà nel completo rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali fissati dal PCCA ai sensi del DPCM 14/11/97. A tal fine, si comunica che il nominativo del tecnico competente che ha certificato l'esistenza delle condizioni per il rispetto dei limiti di legge nel corso del normale esercizio dell'attività è:

In fede

data _____

firma _____

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

⁵ Per attività a carattere permanente si intende quanto definito all'articolo 2, comma 1 punto b, del Regolamento Comunale e si intendono comprese anche le attività sportive, ricreative, commerciali, circoli privati, ecc.

MODELLO-10

RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, BAR, MENSE, ATTIVITÀ RICREATIVE, AGROTURISTICHE,
CULTURALI E DI SPETTACOLO, SALE DA GIOCO, PALESTRE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER L'ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI
PRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

(articolo 22, comma 3, del Regolamento)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA
UFFICIO AMBIENTE
Piazza Dante Alighieri, 1

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ di nazionalità _____
residente a _____ via/piazza _____ n. _____
in qualità di _____
della ditta/società denominata _____
con sede legale a _____ Via _____ n. _____
C.F./P. I.V.A. _____
tel. _____ Fax _____ email _____ @ _____

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'articolo 496 c.p. e dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

DICHIARA CHE,

lo svolgimento dell'attività di _____
denominata _____
ubicata in _____ via/piazza _____ n. _____

non prevede, di norma, l'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

È fatta salva la facoltà del sottoscritto di ricorrere alle procedure di cui al Titolo II, Capo 2, del Regolamento Comunale di disciplina delle attività rumorose nel caso di manifestazioni a carattere temporaneo da svolgersi nell'ambito dell'attività di cui sopra.

In fede,

data _____ firma _____

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

MODELLO-11

SEGNALAZIONE DI ATTIVITA' DISTURBANTE
(articolo 37 Regolamento di Disciplina delle Attività Rumorose)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPO ELBA

Il/La sottoscritto/a

residente a _____ via/piazza _____ n. _____

telefono (casa) _____ orari _____ telefono (cell) _____ orari _____

email _____@_____

SEGNALO QUANTO SEGUE

(Sintetica descrizione della problematica)

Luogo relativo alla problematica

Via/Loc. _____

Descrizione (se non si conosce l'indirizzo preciso) _____

Nominativo del soggetto disturbante (se noto)

Ditta

(oppure)

Nom

e _____ Cognome _____

Data _____

Firma _____

Per accettazione l'Ufficio:

NOTA 1: il Comune procederà ai sensi dell'articolo 38 alla comunicazione alla ditta dell'avvio del procedimento

NOTA 2: i dati personali saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal D. Lgs. 196/2003 per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Allegare un documento di identità del firmatario in corso di validità.

ALLEGATO 2

CATEGORIE DI ATTIVITÀ A BASSA RUMOROSITÀ DI CUI
ALL'ARTICOLO 22

(Allegato B del DPR n. 227/2011)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturali.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
30. Lavanderie e stirerie.
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici